Marco Croce

Opportune (e ovvie) precisazioni della Cassazione in tema di propaganda del non credere

(doi: 10.1439/97144)

Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664) Fascicolo 2, giugno 2020

Ente di afferenza:

Università Luiss (luiss)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

una formulazione maggiormente circostanziata (si veda al riguardo l'ord. n. 197/2019, paradigmatico esempio di una chiara articolazione di richieste istruttorie), ma avrebbe consentito di seguire un iter processualmente più lineare anche sotto il profilo della tutela del contraddittorio. d) Pur non disponendo alcun elemento di giudizio sugli «esperti» designati, resta il fatto che la procedura di individuazione di essi rimane opaca non essendo previsti, in relazione al procedimento di scelta, né una possibilità di interlocuzione delle parti costituite né un onere di motivazione (sul punto, cfr. A. Schillaci, op. cit.).

In definitiva, e fermo restando che solo la prassi potrà dare forma agli istituti introdotti, ci si può solo limitare a constatare che, stando alla loro prima manifestazione, sembra si debba concordare con chi avrebbe auspicato, prima o in luogo di una loro adozione, una rivisitazione di istituti del processo costituzionale che potrebbero dare una «svolta» al giudizio sulle leggi (P. Ridola, *op. cit.*, non a caso allude all'istituto dell'*opinione dissenziente* e, sul versante dell'accesso, al *ricorso diretto*). Ma si tratta, come è giusto che sia, di innovazioni che necessiterebbero di un intervento parlamentare.

GIAN PAOLO DOLSO è professore di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Trieste.

Opportune (e ovvie) precisazioni della Cassazione in tema di propaganda del non credere

di Marco Croce

Sembra incredibile per chi conosca un minimo la materia, ma nell'Italia degli anni Duemila c'è stato bisogno di impegnare tre gradi di giudizio per giungere ad affermare un'ovvietà: sostenere che Dio non esista e propagandare l'attività delle associazioni che rappresentano chi nega l'esistenza della categoria del divino (o si disinteressa della sua esistenza), nel nostro ordinamento costituzionale, è non solo pienamente legittimo, ma anche un vero e proprio diritto che discende dall'art. 19 della Costituzione al pari della situazione inversa, cioè quella di chi ne afferma l'esistenza e propaganda l'attività delle varie confessioni religiose.

Il caso da cui ha avuto origine il contenzioso risale al 2013, quando l'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, che nell'ultimo ventennio con le sue campagne e le sue iniziative ha dato modo alle giurisdizioni superiori (Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato) di esprimersi su moltissimi problemi di diritto ecclesiastico – a riprova del fatto che ateismo e religione rappresentano «una unità dialettica indissolubile» cui deve conseguire «una sostanziale unità di regolamentazione giuridica» (C. Cardia, *Ateismo e libertà religiosa*, Bari, De Donato, 1973, p. 17) –, promosse una iniziativa pubblicitaria riguardante la propria attività espressa in forma sintetica su manifesti che presentavano la seguente dicitura: «Dio», con la «D» barrata da una crocetta che faceva residuare «io», cui seguiva sotto «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR al loro fianco», con in basso a destra il simbolo

dell'associazione. Non vi è chi non veda il significato univoco del messaggio espresso in forma sintetica come vogliono le campagne pubblicitarie efficaci: Dio non esiste, o quanto meno non interessa interrogarsi sulla sua esistenza, si può vivere bene pur senza la sua presenza e, se si pensa di subire discriminazioni in virtù della propria non credenza in Dio, l'UAAR viceversa esiste ed è pronta ad apprestare assistenza legale. Campagna pubblicitaria dunque, con la quale si esprime un'opinione e una visione dell'esistenza e con la quale, ovviamente, si cerca di propagandarla e di far crescere il numero degli associati.

A fronte di ciò il Comune di Verona negò l'autorizzazione all'affissione sulla base del «contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione» e il giudice di primo grado, adito *ex* 702-*bis* c.p.c., in maniera piuttosto sconcertante rigettò la domanda di accertamento della condotta discriminatoria del Comune con una paginetta sostanzialmente priva di motivazione che si concludeva con questo inciso: «Questo parere negativo all'affissione non può ritenersi discriminatorio nel senso sopra precisato, perché, lungi da una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla religione, ha semplicemente valutato un profilo di opportunità sul contenuto formale del messaggio, sul suo linguaggio e tenore letterale, non certo sulla possibilità di far valere le posizioni della società istante in ordine alle proprie convinzioni in materia di religione» (Tribunale di Roma, II sez. civile, ordinanza del 17 dicembre 2015). A parte il fatto che l'UAAR non è una società, ma un'associazione, sostanzialmente il giudice assegnava alla pubblica amministrazione il potere di sindacare per ragioni di opportunità e non di legittimità la libera manifestazione del pensiero.

Lo sconcerto, purtroppo, non terminava nemmeno leggendo la decisione in secondo grado: nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1869 del 2018 non vi era traccia della riflessione dottrinaria e giurisprudenziale - che ogni giudice potrebbe e dovrebbe facilmente conoscere già solo sulla base di un qualsiasi manuale di diritto ecclesiastico - che ormai da tempo immemore ha spazzato via le ricostruzioni degli anni Cinquanta del Novecento, quando Agostino Origone poteva sostenere che l'art. 19 della Costituzione, proteggendo esplicitamente il sentimento religioso, avrebbe reso l'ateismo attivo illecito perché, appunto, la propaganda ateistica avrebbe comportato un attentato al bene giuridico protetto dalla disposizione (A. Origone, La libertà religiosa e l'ateismo, in Annali Triestini, sez. I, vol. XX, 1950). Nella decisione non leggiamo per la verità esplicitamente quella posizione, ma i distinguo su cui cerca di basarsi la riecheggiano: si può propagandare l'ateismo ma solo con misura e solo in un certo modo. Infatti, sottolineava la Corte, «detto contenuto non si caratterizza per alcun messaggio propositivo da parte di UAAR in favore dell'ateismo o dell'agnosticismo o più in generale in favore di valori dalla stessa propugnati; bensì assume un unico ed uniforme connotato di negazione della fede religiosa». Come a dire che affermare che Dio non esista, e che si possa vivere bene lo stesso nonostante questo, non sia un valore propugnabile, ma solo un'insidia alla fede altrui. L'effetto che se ne ricava è dunque il medesimo delle posizioni di Origone: sottoporre la propaganda ateistica a censura. La decisione era tutta giocata sul non ricomprendere tale messaggio sotto il concetto di propaganda: «i manifesti non contenevano alcuna propaganda a favore dell'ateismo o dell'agnosticismo, né essa si poteva in alcun

modo desumere dalla cancellatura della lettera "D" dalla parola "Dio"». Quindi, insidia della fede altrui, gratuito fastidio irrogato ai credenti, questa sarebbe stata l'intenzione del messaggio e questo non rientrerebbe nel diritto di fare propaganda. Con uno svarione finale, come se la propaganda ateistica trovasse protezione nell'art. 21 e non nell'art. 19 Cost., si riconduceva la posizione giuridica dell'UAAR all'art. 21, posizione che avrebbe dunque trovato nel bene giuridico protetto dal 19 – cioè il credo religioso, nella ricostruzione del giudice – un limite: «come ogni forma di libera manifestazione del pensiero, si tratta di una libertà esercitabile nel rispetto delle altrui libertà di credo ed è limitata proprio dal divieto di sminuire, svilire, se non proprio deridere l'altrui credo».

A fronte di queste decisioni patentemente erronee e motivate senza alcun riferimento alla giurisprudenza costituzionale ormai risalente e saldamente consolidata in materia di libertà religiosa è toccato alla Corte di Cassazione riportare un po' d'ordine con l'ordinanza n. 7892 del 2020 (il testo da cui sono tratte le citazioni successive è disponibile in https://www.olir.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato2_Ordinanza.pdf) che ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello. La decisione della Suprema Corte si basa, come sarebbe ovvio aspettarsi da qualsiasi giudice della Repubblica, innanzitutto sulla ricostruzione della giurisprudenza della Corte costituzionale; dalla stessa si evince con chiarezza e certezza che le posizioni dottrinali e giurisprudenziali che radicavano la tutela dell'ateismo e dell'agnosticismo (quando non negavano in toto tutela agli stessi) nell'art. 21 Cost., sono state totalmente smentite da un buon quarantennio: a partire dalla sent. n. 117 del 1979 – ignorata non si sa se per colpa o per dolo nei primi due gradi di giudizio – la giurisprudenza costituzionale «leggendo in combinato disposto la norma dell'art. 19 Cost. con quelle di cui agli artt. 2 e 3 Cost. - ha preso l'avvio dalla considerazione che la tutela della c.d. "libertà di coscienza dei non credenti rientra nella più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (libertà di opinione religiosa del non credente intesa quale manifestazione del pensiero), da intendersi anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia delle fede religiosa sia dell'ateismo» (p. 7). La posizione del giudice delle leggi è stata poi precisata ulteriormente dalla sent. n. 334 del 1996 – altra decisione ignorata dai giudici di grado inferiore - che ha desunto dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. «il fondamento della "libertà di coscienza" in relazione all'esperienza religiosa; diritto fondamentale che, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2 Cost., e che, in quanto tale, spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici» (p. 7).

Poste queste premesse motivazionali, integrate dalle convergenti argomentazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Edu, la Cassazione ha tratto due conseguenze fondamentali: a) il diritto degli atei e degli agnostici di professare un credo che si traduce nel rifiuto di una qualsiasi confessione religiosa è tutelato «al pari e nella stessa misura del credo religioso "positivo"»; b) dal diritto di professare il proprio convincimento ateo o agnostico consegue «com'è del tutto evidente» la libertà di farne propaganda «nelle forme che si ritengano più opportune», attesa l'ampia previsione dell'art. 19 Cost. (pp. 10 e 11).

Unico limite invocabile è la legge penale, non certo ragioni di opportunità: «la previsione aperta e generica dell'art. 19 Cost. ("farne propaganda") legittima le più diverse forme di attività finalizzata – anche in forma critica, purché non si traduca, come di qui a poco si dirà, in forme di aggressione o di vilipendio della fede da altri professata – al proselitismo, ossia al procacciamento di nuovi adepti in tutti i modi leciti e possibili» (p. 11). Il cenno al limite costituito dall'art. 403 c.p. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), in realtà, meriterebbe qualche annotazione critica stante soprattutto la posizione della Suprema Corte penale nell'interpretazione dello stesso - richiamata da questa decisione – che pone diversi problemi di compatibilità della legge penale con gli artt. 3, 19 e 21 Cost., non foss'altro perché non tutela in maniera paritaria, come richiesto da quest'ordinanza, il sentimento religioso e quello areligioso (nello stesso senso J. Pasquali Cerioli, «Senza D». La campagna UAAR tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 9, 2020, p. 52). L'utilizzazione dei reati di vilipendio del sentimento religioso, per come sono a oggi interpretati dalla Cassazione penale, rischia infatti di riportarci al punto di partenza, cioè alla censura della propaganda areligiosa.

La Cassazione conclude poi il suo *iter* bacchettando i giudici dei primi due gradi di giudizio anche sotto un altro profilo, ossia la ricostruzione del concetto di discriminazione vietata nel nostro ordinamento: essa, per essere rilevabile, non ha bisogno che nello stesso contesto temporale siano riscontrabili condotte che viceversa favoriscano qualcun altro; «anche l'avvenuta concessione in passato, nonché la futura, eventuale, concessione di detti spazi esclusivamente ai seguaci di religioni "positive", mentre gli stessi sono negati ad un'associazione che intende pubblicizzare un'opzione religiosa "negativa", vale senza dubbio ad integrare – nell'ottica di tutela a largo raggio, perseguita dal legislatore europeo, della pari libertà di coscienza, anche di quella dei sostenitori di un credo laico – una palese discriminazione in danno di questi ultimi» (p. 18). Una bocciatura, dunque, sotto ogni profilo, di decisioni tecnicamente imbarazzanti che celano o una profonda ignoranza della materia, o un pregiudizio anti-ateistico cui piegare il diritto vigente (o, forse, entrambe le cose).

MARCO CROCE è ricercatore a tempo determinato in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Firenze.

Parità di genere e commissioni di concorso pubblico: la dequotazione giurisprudenziale della quota

di Nicola Pignatelli

L'art. 57, rubricato «Pari opportunità», del d.lgs. n. 165/2001, dispone, senza possibilità di equivoci ermeneutici, che «le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente